Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 settembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme s[illegible]omico e normativo dei lavor[illegible])

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1961, n. 922.
Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 923.

Mutamento della denominazione del comune di Torre Bairo in quella di « Torre Canavese » (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Torre Bairo (Torino) in data 16 settembre 1960, n. 16, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Torre Canavese »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 27 gennaio 1961, n. 5-11384, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Torre Bairo, in provincia di Torino, è mutata in quella di « Torre Canavese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 924.

Modificazioni allo statuto della Società « Canottieri Baldesio », di Cremona.

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della Società « Canottieri Baldesio », di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 925.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Miramare di Romagna del comune di Rimini (Forlì).

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 20 marzo 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Miramare di Romagna del comune di Rimini (Forlì) e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 926.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Antonio di Padova, sita nel comune di Acicatena (Catania).

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Antonio di Padova, sita nel comune di Acicatena (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1961.

Classificazione tra le comunali di tre strade di bonifica in comune di Caorle (Venezia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 7 febbraio 1959, n. 27, con la quale il comune di Caorle (Venezia) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle tre strade di bonifica « Ponte Riello-S. Gaetano », « Traghete-Cimitero Nuovo » e « Lungomare-Falconara »;

Visto il voto n. 1250 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 giugno 1961 con

il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le tre strade di bonifica denominate « Ponte Riello - S. Gaetano » lunga m. 1320, « Traghete-Cimitero Nuovo » lunga m. 850 e « Lungomare-Falconara » lunga m. 1380, costruite dal Consorzio di bonifica « Ottava Presa » per la prima e dal Consorzio di bonifica « Sansonetta-Sesta Presa - Palangon » le altre due, sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Caorle (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5943)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1961.

Classificazione tra le provinciali di ventuno strade in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 33306, con il quale:

1) E' stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dello articolo 16 della suddetta legge n. 126 dall'Amministrazione provinciale di Alessandria e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

Diramazione per Carezzano Superiore, dalla provinciale Tortona-Castellania;

Alessandria-Bassignana;

Felizzano-Fubine;

Alessandria-Pecetto;

Gavi-Capriata per San Cristoforo;

Diramazione per Castelletto d'Orba, dalla provinciale Gavi-Capriata in San Cristoforo;

Novi-Francavilla per Pasturana;

Diramazione per Basaluzzo, dalla provinciale Novi-Francavilla per Pasturana in Pasturana;

Retorto-Cremolino;

Bistagno-Rocchetta Palafea;

Valle Cerrina-Valle Versa per Villadeati;

Diramazione per Cardona di Alfiano Natta, dalla provinciale Valle Cerrina-Valle Versa, in località Quarta;

Casale-Pontestura;

Valenza-Mirabello per Villabella;

Tortona-Avolasca;

Pontecurone-Volpedo;

Alessandria-Bergamasco;

Diramazione per Borgoratto, dalla provinciale numero XV Alessandria-Nizza;

Diramazione per Carentino, dalla provinciale numero XV Alessandria-Nizza;

Quargnento-Castelletto Monferrato;

Diramazione per la stazione Ferrovie dello Stato di Quattordio, dalla strada statale n. 19 Padana inferiore.

Considerato che tali strade non sono state classificate provinciali nè con il citato decreto ministeriale numero 33306, nè con il successivo decreto ministeriale n. 41883 del 28 giugno 1961;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5944)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, richieste dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, è autorizzata a ridurre, nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a 12 mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazioni a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: *tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo*, vaiuolo, poliomelite s.a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 9 settembre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5973)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, complementare di assicurazioni miste e combinate presentata dalla Società « Reale Mutua di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, complementare di assicurazioni miste e combinate;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, complementare di assicurazioni miste e combinate, presentata dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 9 settembre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 11 *marzo* 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 150

I seguenti decreti, relativi a concessioni di ricompense al valor militare per attività partigiana, sono rettificati come di seguito indicato:

Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1957 (registro n. 9 Presidenza, foglio n. 311), partigiano Angelio Sfasciotti di Luigi, concessione della medaglia di bronzo « *alla memoria* »: il nome viene rettificato in Gelio e la paternità in Primo.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1958 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 161), partigiano Ricci Adelio di Alessandro, concessione della medaglia d'argento « *alla memoria* »: il nome viene rettificato in Delio.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1957 (registro n. 6 Presidenza, foglio n. 234), partigiano combattente Mario Sgherri fu Giulio, concessione della medaglia d'argento: il nome viene rettificato in Marino.

(5747)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 126, relativo alla fornitura di materiale tecnico e sussidiario per l'attrezzatura dell'ospedale di Parakou (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 126, relativo alla fornitura di materiale tecnico e sussidiario per l'attrezzatura dell'ospedale di Parakou (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 19.000.000. Termine previsto per la consegna: 12 mesi per l'insieme della fornitura tranne il materiale per radiologia; 14 mesi per il materiale di radiologia.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5951)

Bando di gara n. 127, relativo alla fornitura di mobilio, in metallo, destinato ad equipaggiare l'ospedale di Parakou (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 127, relativo alla fornitura di mobilio, in metallo, destinato ad equipaggiare l'ospedale di Parakou (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 2.000.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5952)

Bando di gara n. 128, relativo alla fornitura di mobilio, in metallo, destinato ad equipaggiare l'ufficio ed il vestiario dell'ospedale di Parakou (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 128, relativo alla fornitura di mobilio, in metallo, destinato ad equipaggiare l'ufficio ed il vestiario dell'ospedale di Parakou (Dahomey). Luogo di consegna: Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un amontare presunto di Fr. CFA 1.100.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5953)

Bando di gara n. 129, relativo alla fornitura di materiale per la cucina e la lavanderia dell'ospedale di Parakou (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 129, relativo alla fornitura di materiale per la cucina e la lavanderia dell'ospedale di Parakou (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 1.000.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5954)

Bando di gara n. 130, relativo alla fornitura di materiale lettereccio, di biancheria e tessili diversi per l'ospedale di Parakou (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 130, relativo alla fornitura di materiale lettereccio, di biancheria e tessili diversi per l'ospedale di Parakou (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 1.200.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5955)

Bando di gara n. 131, relativo alla fornitura di materiale tecnico e sussidiario per l'attrezzatura della Scuola per infermieri a Cotonou e dei padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 131, relativo alla fornitura di materiale tecnico e sussidiario per l'attrezzatura della Scuola per infermieri e Cotonou e dei padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts da la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 5.300.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5956)

Bando di gara n. 132, relativo alla fornitura di mobilio, in metallo, destinato ad equipaggiare la Scuola per infermieri a Cotonou ed i padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 132, relativo alla fornitura di mobilio, in metallo, destinato ad equipaggiare la Scuola per infermieri a Cotonou così pure i padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 2.900.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5957)

Bando di gara n. 133, relativo alla fornitura di mobilio tecnico e sussidiario in legno, per la Scuola infermieri a Cotonou e i padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 133, relativo alla fornitura di mobilio tecnico e sussidiario in legno, per la Scuola infermieri a Cotonou e i padiglioni ospedalieri a Sava-

lou e Lokossa (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 3.100.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5958)

Bando di gara n. 134, relativo alla fornitura di materiale per la Scuola infermieri a Cotonou e i padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey).

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 134, relativo alla fornitura di materiale per la Scuola infermieri a Cotonou e i padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 850.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5959)

Bando di gara n. 135, relativo alla fornitura di materiale per la Scuola infermieri a Cotonou ed i padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey).

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 135, relativo alla fornitura di materiale per la Scuola infermieri a Cotonou ed i padiglioni ospedalieri a Savalou e Lokossa (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 2.900.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverra il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5960)

Bando di gara n. 136, relativo alla fornitura di materiale scolastico per la Scuola infermieri a Cotonou (Dahomey)

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 52 del 1° agosto 1961 il bando di gara n. 136, relativo alla fornitura di materiale scolastico per la Scuola infermieri a Cotonou (Dahomey), da consegnarsi a Dépôts de la Direction de la Santé Publique a Porto-Novo (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 380.000. Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-Président de la République, Chargé du Développement et du Plan a Porto-Novo, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 31 ottobre 1961 alle ore 15, ora locale, presso la Vice-Présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5961)

Bando di gara n. 140, relativo alla trivellazione di dieci pozzi nel Circondario di Mora, Dipartimento di Margui-Wandala (Camerun).

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 56 del 19 agosto 1961, il bando di gara n. 140, relativo alla trivellazione di dieci pozzi per una perforazione complessiva di m. 256 circa, nel Circondario di Roma, Dipartimento di Margui-Wandala (Camerun). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 25.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 6 mesi al massimo.

Le offerte dovranno essere inviate al Chef du Service du Génie Rural, B. P. 236, a Yaoundé (Camerun) prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 16 novembre 1961 alle ore 11 locali (ore 10 G.M.T.) negli uffici della Direction du Service du Génie Rural a Yaoundé (Camerun).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5836)

Bando di gara n. 141, relativo alla sistemazione delle strade di Casamance (Senegal)

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 57 del 26 agosto 1961 il bando di gara n. 141, relativo alla sistemazione delle strade di Casamance (Senegal). I lavori saranno suddivisi in otto lotti. Termine previsto per la esecuzione: 30 mesi circa, sarà proposto dal concorrente.

Le offerte dovranno essere inviate alla Direzione dei Lavori Pubblici a Dakar (Senegal) prima del 30 novembre 1961 (limite di data). L'apertura delle offerte avrà luogo il 4 dicembre 1961 a Dakar (Senegal).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5962)

Bando di gara n. 142, relativo alla sistemazione di pozzi e sorgenti, nella Repubblica Centrafricana

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 57 del 26 agosto 1961 il bando di gara n. 142, relativo alla sistemazione di pozzi e sorgenti, nella Repubblica Centrafricana. I lavori sono suddivisi in 3 lotti. La spesa sarà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un amontare presunto di Fr. CFA 56.165.000. Termine previsto per l'esecuzione: 18 mesi (per l'insieme dei lotti).

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Secrétaire de la Commission de Dépouillement des Appels d'Offres, Bureau des Finances, Bangui (Rep. Centrafricana) al più tardi l'8 novembre 1961 prima delle ore 17, ora locale, (ore 16 G.M.T.). L'apertura delle offerte avverrà il 9 novembre 1961 alle ore 9, ora locale, (8 ore G.M.T.) nella sala delle Commissioni del Ministero delle finanze a Bangui (Repubblica Centrafricana).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5963)

Bando di gara n. 143, relativo alla fornitura di mobilio e materiale necessario ad equipaggiare 18 dispensari nella Repubblica Centrafricana.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 57 del 26 agosto 1961 il bando di gara n. 143, relativo alla fornitura, in unico lotto, di mobilio e materiale necessario ad equipaggiare 18 dispensari nella Repubblica Centrafricana, da consegnarsi a Bangui (Repubblica Centrafricana). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 2.300.000. (L'insieme della fornitura resa a Bangui). Termine previsto per la consegna: 6 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Secrétaire de la Commission de Dépouillement des Appels d'Offres, Bureau des Finances, Bangui (Rep. Centrafricana) al più tardi il 25 ottobre 1961 prima delle ore 17, ora locale, (ore 16 G.M.T.). L'apertura delle offerte avverrà il 26 ottobre 1961 alle ore 9, ora locale, (8 ore G.M.T.) nella Sala delle Commissioni del Ministero delle Finanze a Bangui (Repubblica Centrafricana).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5964)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è vacante la cattedra di « Storia del diritto italiano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6001)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cagnano Varano (Foggia), di complessivi ettari 24.27.90, espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3350 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta CASIERE Pasquale fu Cesare, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1.082.699 (lire unmilioneottantaduemilaseicentonovantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 15 giugno 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5886)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Grappa-Cimone », con sede in Bassano del Grappa.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11437, in data 31 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di « Grappa-Cimone », con sede in Bassano del Grappa, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 11 settembre 1959.

(5755)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante n. 3 al piano regolatore generale della città di Biella

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1961, registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 103, è stata approvata la variante n. 3 al piano regolatore generale della città di Biella, riguardante la strada di attraversamento veloce nord-sud.

Copia del menzionato decreto e degli atti che ne formano parte integrante, vistata per conformità agli originali, sarà depositata a libera visione dei cittadini negli uffici comunali, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 20 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Mellano Giorgio fu Chiaffredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L. 72.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 7 settembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Cappitelli Gaspare p/c/ Angileri Nicolò, fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 9 febbraio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Terni — Intestazione: Baldassarre Vincenzo, nato a Napoli il 24 agosto 1914 — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 10 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1503 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Massardo Tito fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1951, al portatore 20 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 agosto 1961

Il direttore generale: GRECO

(5711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a cinque posti di commissario amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18 e il relativo regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di commissario amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

III) laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato;

IV) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera direttiva per i servizi amministrativi.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che non siano in possesso del prescritto diploma di laurea purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di cancelliere aggiunto o altra equiparata e siano forniti di diploma di istituto medio di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

8) la condizione del limite massimo di età, non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire, insieme ai due documenti I) e II) indicati nel presente articolo, al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trentadue anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) in quale lingua, scelta fra il francese o l'inglese intenda sostenere la prova obbligatoria di lingua estera, scritta e orale.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego;

d) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti, anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato:

I. *a*) se abbia prestato già servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o sia stato dichiarato « abile arruolato » e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o il documento sub *a*) o il documento sub *b*).

II. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima; e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra, sempre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera amministrativa: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, dal medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto-d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta di identità.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto privato;

b) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

c) diritto amministrativo;

d) lingua francese oppure lingua inglese, a scelta del concorrente.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale e diritto finanziario;

2) legislazione sull'amministrazione del patrimonio sulla contabilità generale dello Stato;

3) nozioni di diritto internazionale;

4) elementi di statistica metodologica;

5) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quello di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

La prova scritta di lingua estera consiste in una composizione su di un tema di cultura generale con l'uso del vocabolario, quella orale prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

Art. 9

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero degli affari esteri.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di

guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera d) dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente art. 11, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dalla Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, commissari amministrativi di 3ª classe in prova nella carriera direttiva per i servizi amministrativi della Amministrazione centrale degli affari esteri per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 10 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1961

Il *Ministro*: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1961
Registro n. 159 *Esteri, foglio n.* 327. — BAGNOLI

(5889)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze di personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non influiscano sul rendimento in servizio;

6) attitudine professionale, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università od Istituto di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) a favore del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) o, anteriormente all'istituzione dell'I.R.C.E., da Organizzazioni della Società delle Nazioni o dall'Istituto italiano interuniversitario;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso su carta bollata da L. 200, sottoscritta dall'aspirante ed indirizzata all'Istituto nazionale per il commercio estero, Roma, via Torino, 107, deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto stesso - Reparto affari generali e personale, entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Amministrazione ha peraltro facoltà di prorogare e di riaprire detto termine mediante semplice avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, nell'ordine:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di 32 anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti al precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2, 3°), specificando presso quale Università o Istituto universitario lo abbia conseguito, in quale data e la votazione riportata;

g) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

1) se coniugato, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita del coniuge e, eventualmente, dei figli;

2) se è residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

3) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

4) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati;

5) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero.

L'aspirante preciserà infine:

I) le due lingue straniere per le quali desidera sostenere la prova obbligatoria, come dal successivo art. 7;

II) le eventuali altre lingue, nelle quali intenda eventualmente sostenere l'esame facoltativo, secondo quanto previsto dall'articolo citato;

III) i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti, che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto, pubblicazioni su argomenti di interesse economico-commerciale, titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; altri titoli di studio o diversi, ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso).

Il candidato fornirà tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibirà materialmente o ne documenterà il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Qualora l'aspirante sia impiegato statale o dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti:

I) *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »; copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

II) certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non influiscano sul rendimento in servizio: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, in qualsiasi momento.

I documenti indicati nella parte I del presente articolo — alla cui presentazione sono tenuti i candidati di sesso maschile — e quelli di cui alla parte II — obbligatori anche per le donne — devono essere rilasciati posteriormente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui al precedente art. 2, 6), sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dimostrare la propria attitudine alla trattazione dei problemi economici e commerciali.

Il colloquio si svolgerà avanti la Commissione per il personale di cui all'art. 19 del vigente regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

La data fissata per il colloquio che avrà luogo presso la sede dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata al prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno rimesse al giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'Istituto.

Art. 7.

Gli esami del concorso consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1) prova di politica economica e finanziaria;

2) prova di tecnica commerciale e bancaria con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

3) prove di lingue straniere: traduzione dall'italiano in due lingue straniere a scelta del candidato tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, di brani contenenti termini di carattere economico commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (gli esami di lingue consisteranno in una conversazione delle lingue stesse e nella traduzione a prima vista di pubblicazioni economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

a) diritto commerciale;

b) diritto internazionale;

c) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

d) geografia economica;

e) merceologia;

f) statistica;

g) disciplina degli scambi internazionali, con particolare riguardo alle Organizzazioni internazionali ed agli accordi commerciali nonchè al regime doganale e valutario vigenti in Italia.

Per ciascuna delle materie suindicate, l'esame verterà sugli argomenti precisati nell'apposito programma predisposto dall'Istituto, che verrà rimesso a coloro che ne faranno richiesta.

Il candidato, oltre che per le lingue prescelte per le prove obbligatorie, può chiedere di sostenere esame facoltativo, scritto ed orale, per un'altra delle lingue già indicate o per il portoghese.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

Alle prove scritte, saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere le versioni di lingue e 8 ore per l'esame di politica economica e tecnica commerciale.

Art. 8.

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi comprese le prove di lingue straniere.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto al precedente art. 4, comma 4, trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Nello stesso termine coloro che intendano far valere determinati titoli di preferenza o di precedenza previsti dalla legge per nomine a pubblici impieghi, dovranno trasmettere i seguenti documenti:

a) i candidati ex combattenti e categorie assimilate, dovranno produrre, oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi prestati in zona di operazioni, da rilasciarsi dal competente distretto militare, su carta da bollo da L. 100, di data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra e le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di meriti di guerra devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio;

b) i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

e) gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

f) i cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

h) gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100;

i) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso, dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Reparto affari generali e personale, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100; i concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare gli appositi corrispondenti documenti indicati nel precedente art. 9.

2. Diploma originale o copia su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio in base al quale è stata chiesta l'ammissione al concorso, debitamente autenticata dall'Università o Istituto che ha emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

4. Certificato generale su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3, 4 e 5 non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, col quale sarà altresì designato il presidente.

I commissari chiamati a giudicare delle prove di lingue obbligatorie e facoltative, nell'ambito del punteggio assegnato alle prove stesse, come precisato dal comma che segue, si costituiranno in Commissione aggregata e non interverranno nella valutazione delle altre prove scritte ed orali.

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in un'unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prova orale e prove di lingue scritte ed orali, nonchè titoli di valutazione ed esami facoltativi di lingue.

In base al punteggio così attribuito, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso — in possesso dei prescritti requisiti — saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dalla Commissione per il personale, verranno nominati in ruolo con la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva-amministrativa.

Roma, addì 5 settembre 1961

Il presidente: DALL'OGLIO

(5828)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3764, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 103, col quale è stato indetto un concorso per esame a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 20 agosto 1960;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3764, avranno luogo in Roma, nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 1961 alle ore 8, presso il Palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno, n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6003)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3762, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 106, col quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 10 settembre 1960;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3762, avranno luogo in Roma, nei giorni 25, 26, 27 e 28 ottobre 1961, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Vista la nota del 19 luglio 1961, con la quale il dott. Francesco Pavone vincitore della seconda condotta di Soverato ha rinunciato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2341 del 5 aprile 1961;

Visto il proprio decreto n. 4845 del 22 agosto 1961, con il quale a modifica del decreto n. 2342 del 5 aprile 1961, il dottor Caroleo Saverio, che seguiva in graduatoria, veniva dichiarato vincitore della suddetta condotta in sostituzione del dott. Francesco Pavone rinunziatario;

Visto il telegramma in data 28 agosto 1961, con il quale il dott. Caroleo Saverio ha rinunziato alla seconda condotta medica di Soverato;

Considerato che il dott. Leone Eugenio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica di Soverato indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Visti gli artt. 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei propri decreti n. 2342 del 5 aprile 1961 e n. 4845 del 22 agosto 1961, il dott. Leone Eugenio è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Soverato in sostituzione dei dottori Pavone Francesco e Caroleo Saverio rinunziatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Soverato.

Catanzaro, addì 5 settembre 1961.

Il medico provinciale: TANAS

(5838)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1339, con il quale il dott. Magnoni Giulio veniva nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera, in sostituzione del dott. Piccoli Claudio, dimissionario;

Vista la nota n. 1959 del 10 maggio 1961, con la quale il sindaco di Portomaggiore comunicava l'assunzione in servizio del predetto dott. Magnoni Giulio;

Venuta la nota in data 27 agosto 1961, con la quale il dott. Magnoni Giulio ha presentato le proprie dimissioni dal posto di ufficiale sanitario del Consorzio precitato, a decorrere dall'1 settembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 2608 dell'1 settembre 1961, con il quale si accettavano le dimissioni del dott. Magnoni;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio precitato;

Visto l'art. 49 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

A modifica del decreto n. 1339 del 5 maggio 1961, il dottor Corsello Antonino è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera, in sostituzione del dott. Magnoni Giulio, dimissionario.

Il predetto dovrà assumere servizio entro e non oltre il 1° ottobre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso per otto giorni interi e consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Ferrara e dei comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera.

Ferrara, addì 8 settembre 1961.

Il medico provinciale: SCANDURA

(5839)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 4858 del 3 maggio 1961 con i quali si è addivenuti alle assegnazioni delle sedi di Finale Ligure (Varigotti), Dego, Quiliano, Consorzio Ortovero-Onzo-Vendone, Consorzio Magliolo e frazioni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo del comune di Tovo San Giacomo;

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova ulteriore assegnazione, a seguito delle intervenute rinuncie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Carlone Bruno classificatosi al quindicesimo posto nella graduatoria di cui in narrativa è dichiarato vincitore della condotta medica di Dego che ha già regolarmente accettata.

Il predetto risiede in San Bartolomeo di Chiusa Pesio (Cuneo).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 29 agosto 1961

Il medico provinciale: LANZAFAME

(5808)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 10 giugno 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1959;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei veterinari della Provincia e del Comune interessato;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Ronca dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in malattie infettive e polizia veterinaria;

Zeetti prof. Raffaello, ispettore generale veterinario;

Gonella dott. Guido, veterinario condotto.

Segretario:

Lombardo dott. Guido.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura sede e del Comune interessato.

Venezia, addì 6 settembre 1961

Il veterinario provinciale: MARTINI

(5950)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.